

STATUTO

Ente di Terzo Settore "Cer Mes For Arte e Cultura APS"

ARTICOLO 1- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, un Ente del Terzo Settore in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione "Cer Mes For Arte e Cultura APS".

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

"Cer Mes For Arte e Cultura APS", ha sede legale in Via Roma n.43, Cervino (CE). Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti entro e non oltre 30 giorni dalla modifica.

L'associazione avrà durata illimitata.

ARTICOLO 2- STATUTO E REGOLAMENTI

L'associazione di promozione sociale "Cer Mes For Arte e Cultura APS" regola la sua attività e i rapporti tra gli associati con le norme del presente statuto. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa e vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. In attuazione dello statuto l'APS può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'APS, rapporti con i dipendenti e altri aspetti associativi ritenuti importanti.

ARTICOLO 3- FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL'APS

"Cer Mes For Arte e Cultura APS" è una associazione democratica, apartitica e aconfessionale. Ha come propria finalità quella di educare le giovani generazioni a dare forma ai propri sogni promuovendo iniziative socio-culturali di carattere divulgativo-informativo, che concorrano allo sviluppo globale, economico, sociale, culturale e civile, nonché rafforzare i vincoli di solidarietà umana tra i cittadini.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Realizzazione di attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, di animazione, di informazione e di crescita civile, organizzate sia all'interno di strutture educative e scolastiche, in collaborazione con altre associazioni ed enti
- Realizzazione di laboratori di arte, musica e spettacolo
- Organizzazione di convegni o semplicemente la partecipazione attraverso i propri Soci ad eventi congressuali non organizzati direttamente attinenti alle finalità dell'associazione
- Pubblicazioni
- Gestione di una biblioteca
- Gestione di corsi di formazione professionale e non, tra cui la gestione corsi di primo soccorso, BLSD PBLSD.

Per il raggiungimento di tale scopo potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

L'APS potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.

L'associazione può svolgere attività diverse di cui all'articolo 6 del d. lgs. 3 luglio 2017 n 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'APS può realizzare attività di raccolta fondi così come indicato nell'articolo 7 del D. Lgs 117/2017, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ARTICOLO 5 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 6- SOCI E MODALITÀ D'ADESIONE

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti senza distinzione di sesso, razza, classe sociale di appartenenza, orientamento sessuale che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di accettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Il numero degli aderenti è illimitato e in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche o tre APS.

Possono aderire altri enti del Terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Per ottenere la qualifica di Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Esso deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 90 giorni dal loro ricevimento.

In caso di ammissione, essa deve essere comunicata all'interessato e annotata, nel libro degli associati.

In caso di rigetto, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7

Possono aderire all'associazione anche minorenni. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Sono soci juniores i giovani fino ai 25 anni di età che condividano gli scopi e le finalità dell'associazione. Essi possono godere di una riduzione della quota associativa se deliberata dal consiglio direttivo

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità.

La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che omettano il versamento della quota associativa per almeno un anno.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, che può presentare entro trenta giorni le proprie controdeduzioni.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, fermo restando, in ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'adesione all'APS comporta per l'associato di maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'APS attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto a partire da tre mesi dall'iscrizione all'Associazione

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti soci maggiorenni spetta l'esercizio libero ed incondizionato dell'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

1. Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota associativa annuale entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro soci per il primo anno ed entro 30 giorni di ogni nuovo anno sociale;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

3. Il versamento della quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ARTICOLO 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'APS è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) L'Organo di controllo (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell'art. 25 del presente statuto)

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo per l'organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art 2397 secondo comma codice civile.

ARTICOLO 11- ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano dell'APS.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati.

ARTICOLO 12- COMPETENZA

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio di esercizio e del rendiconto finanziario dell'APS, nonché del bilancio sociale, quando previsto;
- sulla nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;

- sulla nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'APS e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca del Presidente;
- sui ricorsi contro provvedimenti di diniego, di adesione o esclusione

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento;
- sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'APS.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli aderenti, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto affisso nei locali dell'Associazione almeno 10 giorni prima della riunione o trasmesso a mezzo email o tramite messaggio telefonico, ai contatti indicati all'atto dell'iscrizione e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

ARTICOLO 14 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Non è ammesso il voto per delega.

Per i soci minori di età il diritto di votare in assemblea è esercitato fino al compimento del 18° anno di età dagli esercenti la responsabilità sui medesimi.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 15- SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

ARTICOLO 16 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'APS è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari variabile tra 7 e 9 componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, oppure indicate dagli enti associati tra i propri associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ratifica la nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 17 - COMPETENZA

Il consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, il Consiglio:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- compila gli eventuali regolamenti interni, per il mero funzionamento dell'APS, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- delibera sulle attività diverse a norma dall'art. 6 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017;
- nomina e revoca collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- conferisce e revoca procure;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;

ARTICOLO 18 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei membri del Consiglio direttivo. L'avviso di convocazione è affisso nei locali dell'associazione almeno tre giorni prima della; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

È possibile l'intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 19 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Viene eletto dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto ed è rieleggibile. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'APS, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 20 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 21 - IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'APS. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'APS.

ARTICOLO 22 - IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'APS provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione.

Predisporre, lo schema del bilancio d'esercizio, corredati di opportune relazioni contabili.

Provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

La funzione del tesoriere potrà essere svolta anche dal Presidente o dal Segretario.

ARTICOLO 23 - L'ORGANO DI CONTROLLO / COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Esercita la supervisione legale dei conti, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni.

ARTICOLO 24 - LIBRI DELL'APS

I libri dell'APS sono:

1. Il libro degli associati o aderenti;
 2. Libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali
- I libri di cui ai numeri 1, 2, e 3 sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui al numero 4 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ARTICOLO 25 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

All'APS è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, come previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore. L'APS ha obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 26 - IL BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 15 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio da sottoporre all'assemblea degli associati.

L'Assemblea deve approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.

Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste e riferisce circa l'andamento economico.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'APS nei 20 (venti) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

L'APS redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'APS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nella relazione di missione, in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, dovrà essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, così come da art. 6 del decreto legislativo 117/17.

Se il Bilancio d'esercizio dell'APS è composto da ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad 1 milione di euro, l'APS è tenuta a redigere il bilancio sociale, che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet. Il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L.117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e

tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se l'APS chiuderà il Bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso rispettare quanto indicato dall'articolo 14 comma 2 del D.L. 117 del 2017.

ARTICOLO 27 - PERSONALE E/O RISORSE RETRIBUITE

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ARTICOLO 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere del RUNTS è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Lo scioglimento dell'APS è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 29 - COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla legge 6 giugno 2016 n. 106 articolo 1, comma 2, lettera b) ed al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.